

alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la detrazione dalla tassa di ricchezza mobile dell'imposta pagata sui mutui concessi dalla Cassa stessa alle Società di Case popolari, e se intenda dare istruzioni perchè sia continuata, come prima, la detrazione consentita dall'articolo 9 della legge sulle Case popolari, affinchè i suddetti enti fruiscano ancora del rimborso della tassa che veniva loro fatto dall'istituto mutuante con non lieve vantaggio per i loro limitati bilanci, i quali specialmente risentono i tristi effetti della disoccupazione».

RISPOSTA. — « La Cassa di risparmio di Milano nel presentare all'Agenzia di quella città la denuncia dei redditi di ricchezza mobile tassabili in suo nome, chiedeva la deduzione dai redditi propri e dei depositanti (a' sensi dell'articolo 61 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile) di tutti gli interessi dei mutui accordati, tanto agli enti morali veri e propri quanto alle Società commerciali.

« Senonchè, di fronte alla vigente giurisprudenza della Commissione centrale per le imposte dirette, per la quale la dizione «enti morali», usata dall'articolo 61 predetto, deve essere interpretata in senso «restrittivo», in modo da comprendere in essa soltanto i veri e propri enti morali e non anche le Società commerciali, la nominata agenzia invitava la Cassa interessata a rettificare la propria denuncia, allo scopo di renderla conforme a detta giurisprudenza. In ottemperanza a tale invito, la Cassa medesima presentava all'agenzia due elenchi, uno dei mutui, che secondo essa, non poteano godere della detrazione, ed un altro di quelli che, invece, avevano gli estremi richiesti per usufruire della detrazione di cui trattasi.

In questo secondo elenco furon compresi ventisette mutui, accordati alle Cooperative per la costruzione di case popolari, alle quali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 febbraio 1908, numero 89, sulle case popolari, è estesa la deduzione di cui al citato articolo 61.

L'Agenzia di Milano, riconosciuto che i 27 mutui denunciati erano stati stipulati secondo le norme dettate dalla predetta legge sulle case popolari, e che per nessuno tornava applicabile l'articolo 10 della legge medesima, che toglie il beneficio della deduzione nei casi dall'articolo stessi contemplati, ammise senz'altro la richiesta della Cassa denunciante.

« Per gli altri mutui, invece, che non furono compresi nell'elenco compilato dalla Cassa di risparmio, nessuna indagine doveva esperire l'agenzia dal momento che la Cassa stessa non ne chiedeva la detrazione.

« Può darsi, quindi, che la Cassa di risparmio di Milano non sia stata esatta, ed abbia esclusi dal secondo degli elenchi prodotti alcuni mutui che, in virtù della legge 27 febbraio 1908, n. 89, avrebbero potuto esservi compresi. Perciò, di fronte alle opposizioni, che soltanto ora si muovono, l'Amministrazione — nel mentre ha dato istruzioni affinchè l'agenzia di Milano prenda in esame anche l'elenco dei mutui, che — secondo quella Cassa di risparmio — potrebbero essere ammessi in detrazione dai propri redditi e da quelli dei depositanti, per accertare se qualcuno fra di essi possa invece usufruire del beneficio accordato dalla più volte citata legge — dichiara altresì di non essere aliena dal prendere anche in esame le domande, che all'uopo venissero presentate dagli enti interessati.

« Il sottosegretario di Stato

« BASLINI ».

Cappa. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per conoscere gli ostacoli che ancora si frappongono a che siano iniziati i lavori per lo impianto telegrafico a Pieve Porto Morone ».

RISPOSTA. — « Come ebbi già a far conoscere all'onorevole interrogante con la lettera del 24 settembre ultimo passato secondo quanto risulta dai documenti a Pieve Porto Morone l'ufficio telegrafico fu attivato fin dal 23 settembre 1909, e di poi ha sempre funzionato regolarmente.

« L'ufficio stesso nei giorni 24 e 25 agosto ultimo fu trasferito nei locali dove attualmente si trova.

« Il sottosegretario di Stato

« MARCELLO ».

Gasparotto. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se intenda, allo scopo di facilitare la graduale emancipazione del paese dalle industrie carbonifere estere ed assicurare all'erario un notevole profitto, presentare il progetto di legge per un più equo trattamento dell'imposta sulla energia elettrica a scopo di riscaldamento domestico, secondo le proposte già presentate dalla Commissione tecnica, nominata dal ministro Facta e fatte oggetto di studio dal ministro Rava ».